

(N. 958)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei lavori pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 29 MARZO 1950

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato ad assumere impegni, per la concessione di contributi nella costruzione di opere di interesse degli enti locali, fino al limite complessivo di lire 2 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi 1949-1950 e 1950-51.

Tale limite di impegno è risultato però assolutamente inadeguato alle esigenze degli enti interessati, i quali hanno, finora, fatto pervenire al Ministero richieste di contributi

per lavori che ammontano a più di 200 miliardi.

Da più parti, e nello stesso Parlamento, sono state rivolte sollecitazioni e raccomandazioni perchè i fondi all'uopo assegnati vengano congruamente integrati, al fine di poter consentire l'esecuzione da parte degli enti interessati almeno delle opere più urgenti e necessarie.

La esigenza come sopra prospettata è pienamente riconosciuta anche dal Ministero dei lavori pubblici che fin dal momento della presentazione del provvedimento, concretatosi poi

nella legge n. 589, ebbe a far presente la necessità che alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso facesse riscontro una adeguata autorizzazione di spesa.

Per queste considerazioni ed anche al fine di venire maggiormente incontro ai bisogni della mano d'opera disoccupata, specie nei centri minori, si ritiene necessario incrementare, almeno di 1 miliardo, il limite di impegno stabilito con il citato articolo 17 della legge 3 ago-

sto 1949, n. 589, per l'esercizio finanziario 1950-51, il che consentirà di eseguire altri lavori per un ammontare di circa lire 22 miliardi.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge la cui approvazione è urgentissima avendo esso connessione con lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio prossimo che trovasi già all'esame del Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il limite degli impegni che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere nell'esercizio finanziario 1950-51 a norma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è elevato di lire 1 miliardo, ripartito come segue:

1) per contributi nella costruzione delle opere stradali di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e delle opere elettriche di cui all'articolo 10 della citata legge: lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'Italia Meridionale e Insulare;

2) per contributi nella costruzione delle opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589: lire 380 milioni, di cui lire 190 milioni per l'Italia Meridionale ed Insulare;

3) per contributi nella costruzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 8 della suindicata legge: lire 320 milioni di cui lire 160 milioni per l'Italia Meridionale ed Insulare.

La somma complessiva di lire 35 miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi in annualità trentacinquennali, attribuita per lire 17.500.000.000 all'Italia Meridionale ed Insulare e per lire 17.500.000.000 all'Italia Settentrionale e Centrale, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1984-1985.

### Art. 2.

Alla spesa derivante per l'esercizio 1950-51 dall'attuazione della presente legge si farà fronte per lire 300 milioni, lire 320 milioni e lire 380 milioni con gli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli 299, 302 e 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.